



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 2 - ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020

Nei giorni 12, 15 e 19 luglio 2022, presso la sede del Ministero della Salute sita in viale Giorgio Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 9 maggio 2022- Funzioni centrali personale non dirigente, debitamente convocate per la sottoscrizione in via definitiva dell'ipotesi di accordo, di seguito denominate parti

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio centrale di Bilancio di cui alla nota n. 9525 del 3 maggio 2022, all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo concernente l'applicazione per l'anno 2020 dell'art. 7 legge 362 del 1999 al personale del comparto.

PRESO ATTO della nota DFP 0053445 del 5 luglio 2022, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'Ipotesi di Accordo del 21 aprile 2022, concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2020 alle condizioni ivi descritte e nei limiti rappresentati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP; nella nota del 4 luglio 2022 n. 186692;

RITENUTO, alla luce delle osservazioni dei predetti Dipartimenti di certificazione, di dover modificare l'importo contrattabile concernente le risorse da euro 15.737.690,62 in euro 14.730.775,00, atteso che le risorse connesse alle assunzioni ai sensi del D.L. 22/2019 (Euro 731.219,62) e del D.L. 162/2019 (euro 275.696,00) rappresentano una voce di alimentazione del fondo risorse decentrate;

VISTA la nota DGPOB n. 30186 del 18 luglio 2022, con la quale è stato fornito riscontro alle precisazioni segnalate dal Dipartimento della Funzione Pubblica

LE PARTI CONVENGONO

Per le motivazioni di cui in premessa, di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1999 al personale non dirigente per l'anno 2020 siglata in data 21 aprile 2022 in questi termini: l'importo contrattabile indicato nella suddetta ipotesi di accordo è modificato da euro 15.737.690,62 in euro 14.730.775,00 di cui all'importo storico.

Roma, 19 luglio 2022

PER LE OO.SS.:


FP CGIL..... 

CISL FP.....

UIL PA.....

USB PI 

PER LA PARTE PUBBLICA:



.....

CONFESAL-UNSA

.....

FLP

.....

CONFINTESA FP.....

.....



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 2 - Organizzazione e Relazioni Sindacali.

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2020.

Nei giorni 14 ottobre 2021, 23 e 28 marzo, 1, 13 e 21 aprile 2022 si sono riunite anche in video conferenza presso la sede del Ministero della salute sita in via Giorgio Ribotta 5 Roma, la delegazione di parte pubblica, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 12 febbraio 2018 – Funzioni centrali del personale non dirigente, debitamente convocate.

I presenti risultano dal foglio delle presenze conservato agli atti dell'Ufficio 2 della DGPOB.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede – in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della salute in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con apposito dpcm, al personale del Ministero della salute inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il Dpcm 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della salute appartenente alle qualifiche funzionali VII[^], VIII[^] e IX[^] dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del dpcm 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e alle altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 1 del 2001, norme, entrambe, finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute;

RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, che in virtù di detti scopi anche perequativi e in linea con il vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute, collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento;

VISTI i CC.CC.NN.L. del comparto Ministeri nelle parti ancora vigenti;

VISTO il CCNL del 12 febbraio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio normativo 2016/2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge dalla legge 7 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante la "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che sul capitolo 4932 del Bilancio annuale di previsione della spesa del Ministero della salute risulta, a titolo di competenze accessorie, relativamente al compenso di cui all' art.7 legge 362/99, riferito all'anno 2020, il versamento dell'importo complessivo di € 15.737.690,62 così composto da: € 14.730.755 (art. 7 storico), € 731.219,62 (ex art. 17, comma 2 bis, del DL 22/2019 c.d. Decreto legge BREXIT), € 275.696,00 (ex art 1, comma 5 ter, del DL 162/2019);

VISTO il decreto ministeriale 18 dicembre 2018 di aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*" del Ministero della salute adottato in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto del Ministro del 2 aprile 2020 con il quale è stata istituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione, composta dal Segretario generale e dai Direttori generali, presieduta dal Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, al quale è attribuito potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;

CONVENGONO

Art. 1

Per i motivi indicati in premessa e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria di compensi idonei anche ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, l'armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato dpcm del 13 dicembre 1995.

Art. 2

Per i motivi di cui in premessa, il compenso in esame sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

Art. 3

Per i motivi riportati in premessa, il compenso sarà corrisposto in base alla fascia retributiva tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione.

Pertanto, in linea con le vigenti disposizioni normative in materia, si terrà conto della partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza. In particolare, le Parti convengono di destinare il compenso in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza.

Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 4, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati;

Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

Art. 4

L'emolumento viene determinato secondo gli importi di seguito riportati:

area	importi
AREA III F7	11.192,08 €
AREA III F6	11.192,08 €
AREA III F5	11.192,08 €
AREA III F4	10.303,79 €
AREA III F3	9.127,03 €
AREA III F2	8.533,98 €
AREA III F1	8.319,33 €
AREA II F6	8.214,66 €
AREA II F5	8.214,66 €
AREA II F4	7.812,95 €
AREA II F3	7.178,45 €
AREA II F2	6.576,28 €
AREA II F1	6.120,31 €
AREA I F3	6.055,57 €
AREA I F2	5.969,86 €
AREA I F1	5.659,41 €



Art. 5

In linea con le finalità richiamate nelle premesse, l'emolumento di cui al presente accordo sarà corrisposto in base alla fascia retributiva posseduta alla data del 1° gennaio 2020. Lo stesso sarà inoltre corrisposto in relazione:

- alla data di assunzione o di comando rispettivamente per gli assunti e i comandati "in" nel corso dell'anno 2020;
- alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out" nel corso dell'anno 2020;
- alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*;
- alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.

Art. 6

Per le motivazioni riportate in premessa, le Parti, infine, convengono che le eventuali somme residue saranno distribuite per il miglioramento della produttività, anche per quel che concerne il fattivo contributo assicurato al raggiungimento della *mission* istituzionale nel periodo dell'emergenza sanitaria, al personale di ruolo in servizio presso gli Uffici di cui al DM 8 aprile 2015 e le Strutture di cui al DPR n. 138 del 2013.

Dette somme residue saranno corrisposte in importi uguali, secondo i criteri individuati nel presente accordo di cui ai precedenti articoli 3 e 5.

Roma, li.....

PER LE OO.SS.

CISL/FP.....

FP/CGIL.....

UIL/PA.....

CONFSALUNSA.....

PER LA PARTE PUBBLICA

.....

.....

CONFINTESA FP.....

.....
USB PI *David Williams*.....

.....
FLP *Jim Ato* *Lin P. Ato*
Alfredo *Becker*.....